

DELIBERA N. _____
 DEL _____
 ORE _____



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
--------------------	----------------------

OGGETTO 5) PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE - PROVVEDIMENTI.

Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza Int. n° _____ <input type="checkbox"/> Residui	Somma stanziata	€	_____
Il sottoscritto responsabile del settore sviluppo economico e ragioneria, a norma dell'art. 123 del D. Lgs. 267/2000 ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di (€ _____) Il Responsabile	Variazioni in aumento	€	_____
	Somme già impegnate	€	_____
	SOMMA DISPONIBILE	€	_____

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come sostituito dal D.L. 10 Ottobre 2012 n.174 convertito in Legge n. 213 del 07 Dicembre 2012:
 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
 I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE	
	Data <u>07-04-2021</u>	Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE	
	Data <u>07-04-2021</u>	Il Responsabile 
IL SEGRETARIO COMUNALE	In merito alla conformità dell'azione amministrativa a Leggi, Statuto e Regolamenti, ai sensi dell'art. 97. - secondo comma - del D. Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere:	
	Data _____	Il Responsabile _____
Data della seduta	CONSIGLIERI ASSENTI	

COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Provvedimenti.

^^^^^

Il Sindaco avv. Pietro D'Angiolillo ed il Vicesindaco avv. Stefano Sansone,

PREMESSO che l'art.193 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

VISTA la relazione del 6.4.2021 del Responsabile del Settore Finanziario, con la quale è stata evidenziata, in seguito ad una ricognizione della consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a partire dall'anno 2010 e fino al 31.12.2019, una criticità della situazione economico-finanziaria dell'Ente;

CONSIDERATO che il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni in L. 7.12.2012 n.213, ha introdotto una nuova procedura rivolta al sistema delle autonomie locali a sostegno delle politiche autonome di risanamento; in particolare ha previsto, con i nuovi artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater al TUEL, la facoltà per i Comuni per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, nel caso in cui non siano sufficienti le misure di cui agli artt. 193 e 194 del citato TUEL, di attivare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

RILEVATO che tale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è attivata con l'adozione di una deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa entro cinque giorni dalla data di esecutività alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO, altresì, che per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui sopra, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, compreso quello in corso, corredato del parere dell'Organo di revisione economico finanziario;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri resi ex art.49 del D.Lgs n.267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario;

CON VOTI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge,
CON VOTI CONTRARI espressi nei modi e forme di legge,


PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI PRENDERE ATTO** del nuovo risultato complessivo della gestione 2019, così come nuovamente determinato dal Responsabile del Settore Finanziario e che, allegato alla presente unitamente alla relazione del 6.4.2021, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** della criticità della situazione economico-finanziaria dell'Ente, per cui risultano essere urgenti e indifferibili interventi tesi al ripristino degli equilibri generali di bilancio;
3. **DI ADERIRE**, pertanto, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis e ss. D. Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal decreto legge n. 174 del 10/10/2012 e come convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012, nonché come modificato dalle leggi n. 98/2013 e 68/2014;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore finanziario ogni atto connesso e consequenziale di natura gestionale;
5. **DI DARE ATTO** che il ricorso alla procedura di riequilibrio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 243- bis del decreto legislativo n. 267/2000, sospende le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente dalla data di pubblicazione del presente atto;
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Segreteria di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno, così come previsto dal comma 2 dell'art. 243-bis del D. Lgs n. 267/2000;
7. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Finanziario di notificare il presente atto alla Tesoreria dell'Ente, al fine di sospendere eventuali procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente stesso dalla data di pubblicazione del presente atto;
8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n.267/2000.

Il Vicesindaco
Avv. Stefano Sansone



Il Sindaco
avv. Pietro D'Angiofillo



COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno

OGGETTO: Relazione illustrativa relativa alla proposta di deliberazione inerente al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Provvedimenti.

^^^^^

L'art.193 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Il Responsabile del Settore Finanziario, con relazione del 6.4.2021, ha evidenziato, in seguito ad una ricognizione della consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, una criticità della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni in L. 7.12.2012 n.213, ha introdotto una nuova procedura rivolta al sistema delle autonomie locali a sostegno delle politiche autonome di risanamento; in particolare ha previsto, con i nuovi artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater al TUEL, la facoltà per i Comuni per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, nel caso in cui non siano sufficienti le misure di cui agli artt. 193 e 194 del citato TUEL, di attivare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Tale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è attivata con l'adozione di una deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa entro cinque giorni dalla data di esecutività alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno.

Il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui sopra, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, compreso quello in corso, corredato del parere dell'Organo di revisione economico finanziario.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis e ss. D. Lgs n. 267/2000, pertanto si chiede al Civico Consesso di approvare la proposta di deliberazione in questione.


Il Vicesindaco

Avv. Stefano Sansone



Il Sindaco

avv. Pietro D'Angiolillo



Relazione dell'Ufficio - ISTRUTTORIA PER IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 234 BIS D. LGS. N. 267/2000 .

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.07.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, comprendente, fra l'altro il Conto del Bilancio, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le seguenti risultanze finali:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 2019

Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	1498329,33	8852262,41	10350591,74
PAGAMENTI	(-)	1424404,52	8926187,22	10350591,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	18711791,96	2940949,30	21652741,26
RESIDUI PASSIVI	(-)	5763298,89	5127875,74	10891174,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			296337,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2026963,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A) ⁽²⁾	(=)			8438265,93

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/19 ⁽⁴⁾		6147532,76
Accantonamento residui perenti al 31/12/19 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		2383430,87
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		150000,00
Altri accantonamenti		274834,15
Totale parte accantonata (B)		8955797,78
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-517531,85
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

L'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede quanto segue: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,

l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;

Il termine per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri degli enti locali, a causa dell'emergenza epidemiologica, ha subito due slittamenti: il primo, con DL 17/3/2020 n. 18, con il quale il termine era stato posticipato al 30/9/2020; il secondo, con DL del 14/8/2020, che ha previsto lo slittamento del termine al 30.11.2020.

A seguito di una ricognizione straordinaria, operata ai sensi dell'art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, in particolare dalla ricognizione della consistenza del Fondo Crediti di dubbia esigibilità **a partire dall'anno 2010 e fino al 31.12.2019**, rideterminato a seguito della procedura istruttoria avviata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania per gli anni 2017,2018,2019 è emerso che l'ammontare dello stesso è risultato incapiante rispetto a quello determinato in sede di approvazione del rendiconto 2019.

A seguito quindi della revisione e corretta determinazione della consistenza del F.C.D.E 2019, è emersa la necessità di incrementare la consistenza dello stesso per un importo pari ad € 4.704.722,94 determinando un risultato di amministrazione come di seguito riportato, salvo ulteriori verifiche e rideterminazioni che saranno perfezionate in sede di predisposizione di piano di riequilibrio:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 2019 A SEGUITO ADEGUAMENTO DEL F.C.D.E.

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	1498329,33	8852262,41	10350591,74
PAGAMENTI	(-)	1424404,52	8926187,22	10350591,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	18711791,96	2940949,30	21652741,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5763298,89	5127875,74	10891174,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			296337,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2026963,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A) ⁽²⁾	(=)			8438265,93

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/19 ⁽⁴⁾		10852255,72
Accantonamento residui perenti al 31/12/19 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		2383430,87
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		150000,00
Altri accantonamenti		274834,15
	Totale parte accantonata (B)	13660520,74
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-5222254,81
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Il risultato di amministrazione 2019, così come elaborato a seguito dell'adeguamento del F.C.D.E. a partire dagli anni 2010 e seguenti, è da intendersi provvisorio e destinato ad essere modificato in ragione dell'esito della ricognizione delle passività potenziali e degli altri vincoli e accantonamenti;

Il disavanzo di amministrazione è di entità tale da non poter pertanto essere ripianato sul prossimo redigendo bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 188, 193 e 194 del T.U.E.L. n. 267/2000;

La situazione economico-finanziaria dell'Ente, così come rielaborata, presenta requisiti di criticità tali da rendere necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale secondo le modalità e i limiti temporali previsti dall'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Il decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012 che ha introdotto gli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater al decreto legislativo 267/2000, disciplina una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto e istituisce, nel contempo, un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di squilibrio finanziario;

Il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima compresa fra quattro e venti anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

L'articolo 243-bis del decreto legislativo 267/2000, come modificato dalla Legge 232/2015 e dalla legge 205/2017, infatti, testualmente recita:

- 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.*
- 2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.*
- 3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.*
- 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3.*
- 5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata*

dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa e del rendiconto dell'anno precedente a quello della deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

<i>Rapporto passività/impegni di cui al titolo I</i>	<i>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>
<i>Fino al 20%</i>	<i>4 anni</i>
<i>Superiore al 20% e fino al 60%</i>	<i>10 anni</i>
<i>Superiore al 60% e fino al 100%</i>	<i>15 anni</i>
<i>Oltre il 100%</i>	<i>20 anni</i>

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 .

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché

accedere al Fondo di rotazione per 206 assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali

al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Si attesta che:

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;

Ascea, li 06.04.2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Raffaele Poto

